



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 29 marzo 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 5 E 6 APRILE

- 1. “Articolo 18” e reintegra del lavoratore: è legittimo richiedere la “manifesta” insussistenza del fatto nel licenziamento economico? I dubbi del Tribunale di Ravenna*
- 2. COVID: la quarantena dei positivi incide sulla libertà personale o su quella di circolazione?**

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 5 e 6 aprile e nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

**La questione, già fissata per la trattazione all'udienza del 23 marzo, è stata rinviata con decreto del Presidente della Corte del 21 marzo alla camera di consiglio del 6 aprile.*

Roma, 29 marzo 2022



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 28 marzo 2022

CAMERA DI CONSIGLIO 6 APRILE 2022

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – ACCERTAMENTO DELLA MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TUTELA REINTEGRATORIA

Lavoro e occupazione - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento - Applicazione della tutela reintegratoria - Condizioni - Accertamento della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

(R.O. 97/2021)

Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, settore lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per contrasto con gli artt. 1, 3, commi primo e secondo, 4, 24 e 35 della Costituzione. Il rimettente solleva la questione all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021 – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare», invece che «applica altresì» la disciplina di cui al quarto comma dell'art. 18 – ritenendo sussistente un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale della disposizione da applicare al caso di specie. Il dubbio riguarda la qualifica di “manifesta” che l'insussistenza del fatto di licenziamento per motivo oggettivo, connesso ad una ragione c.d. “economica”, deve possedere per consentire l'applicazione della tutela reintegratoria.

Il Tribunale di Ravenna espone, in primo luogo, le argomentazioni relative al vizio derivante da un contrasto con il primo comma dell'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento per motivo soggettivo. Il rimettente afferma che le due fattispecie di licenziamento sarebbero omogenee, trattandosi di fattispecie estintive per volontà datoriale, in ordine alle quali viene accertato dal giudice che ne manca il rispettivo fondamento. Tuttavia mentre nel caso del licenziamento per giusta causa ciò è sufficiente per la declaratoria di annullamento e la reintegrazione, nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice deve procedere a un ulteriore scrutinio, al fine di verificare che tale insussistenza sia anche manifesta. La disposizione dello Statuto dei lavoratori in esame determinerebbe, secondo la prospettazione del rimettente, un deteriore trattamento del licenziamento individuale anche rispetto al licenziamento collettivo, in relazione ai criteri di scelta. In tema di licenziamento individuale l'aggettivo “manifestamente” ha condotto al risultato interpretativo, ormai consolidato, di escludere la tutela in forma specifica per la violazione dei criteri di scelta, e ciò rende – a parere del rimettente – evidente una disparità di trattamento tra il licenziamento individuale ed il licenziamento collettivo. Tale disparità si palesa maggiormente nel caso in cui, in concreto, il giudice applichi i criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, previsti per i soli licenziamenti collettivi, ma emergerebbe, in ogni caso, anche quando il giudice non dovesse applicare tali criteri. La diversità di trattamento risulterebbe ingiustificata posto che ricorre una comune ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

volontà datoriale, uno stesso vizio (insussistenza g.m.o.), oltre che la stessa tipologia astratta di violazione (criteri di scelta). Il rimettente dubita, inoltre, della conformità della norma al principio di ragionevolezza, sotto diversi profili, nonché prospetta la violazione del principio di eguaglianza sostanziale, anche in relazione al trasferimento, sul lavoratore licenziato, dell'onere della prova della manifesta insussistenza del fatto datoriale posto a base del licenziamento. Il requisito, ulteriore, del carattere manifesto dell'insussistenza del fatto e l'inversione dell'onere della prova, attuerebbero – secondo la lettura del rimettente - un contemperamento dei valori e degli interessi del lavoro e dell'impresa sbilanciato in favore del datore di lavoro e, di contro, ingiustificatamente penalizzante per il lavoratore e, pertanto, contrastanti con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione. Il giudice *a quo* sottolinea, in ultimo, che l'onere, a carico del lavoratore, della prova di fatti che esulano dalla sua sfera di disponibilità, configurerebbe un contrasto con il diritto ad agire in giudizio riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, evocato unitamente all'art. 3 della Costituzione.

Norma censurata

L. 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

(omissis)

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

(omissis)

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'invalidità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 6 APRILE 2022

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 - DIVIETO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA ALLE PERSONE IN QUARANTENA PER PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA IN QUANTO POSITIVE AL VIRUS

Reati e pene - Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata - Sanzione, in caso di violazione, ai sensi dell'art. 260 del regio decreto n. 1265 del 1934.

(R.O. 141/2021)

***La Corte costituzionale esamina la questione sollevata con ord. 141/2021 già fissata, per la trattazione, alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 che è stata rinviata con decreto del Presidente della Corte costituzionale del 21 marzo 2022.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione penale, solleva, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74. L'art. 1, comma 6, stabilisce che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; il censurato art. 2, comma 3, prevede che la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 cod. pen. o comunque più grave reato. Il giudice rimettente denuncia la lesione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 della Costituzione, ritenendo che la quarantena obbligatoria in questione attenga alla libertà personale e non alla libertà di circolazione, tutelata dall'art. 16 della Costituzione. Al riguardo, osserva il rimettente, l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 33 del 2020, infatti, non imporrebbe un divieto di recarsi in determinati luoghi ma un divieto di muoversi a determinati soggetti. Ad avviso del Tribunale di Reggio Calabria il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in questione avrebbe un contenuto assolutamente identico a quello della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., e della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anzi, aggiunge il rimettente, il regime denunciato sarebbe anche più restrittivo, non essendo nemmeno prevista un'autorizzazione ad allontanarsi provvisoriamente per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. Tuttavia, evidenzia il rimettente, le due misure poste a confronto vengono stabilite dal giudice mentre la misura denunciata è stabilita dall'autorità sanitaria, nonostante comporti, al pari delle altre due misure, la privazione o quantomeno la limitazione della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto. L'art. 13 della Costituzione che tutela la libertà personale imporrebbe, conclude il rimettente, che anche il provvedimento di adozione del divieto in questione, comportando una restrizione della libertà personale, debba essere adottato o soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (1)

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

(omissis)

6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Art. 2. Sanzioni e controlli.

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
